

- annullare le promozioni del 29.04.08 perché decise senza avere considerato la posizione del ricorrente, nonché tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui la valutazione 2007, se del caso, previa dichiarazione della illegittimità delle limitazioni imposte dalle istruzioni impartite dalla Direzione HR;
- accertare l'attività di mobbing messa in atto nei confronti del ricorrente e, per l'effetto
- condannare la BEI a cessare detta attività di mobbing ed a risarcire i conseguenti danni fisici, morali e materiali subiti dal ricorrente, oltre al pagamento spese di lite, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto.

- condannare la Commissione alla liquidazione delle somme non corrisposte al ricorrente dall'1/1/2009, sino all'effettivo soddisfo, aumentate di rivalutazione ed interessi;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 26 giugno 2009 — Donati/BCE

(Causa F-63/09)

(2009/C 205/93)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paola Donati (Francoforte sul Meno) (rappresentanti: avv.ti L. Levi, M. Vandebussche)

Convenuta: Banca centrale europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della BCE di non dare seguito alla denuncia di presunte molestie psicologiche subite dalla ricorrente, nonché alla richiesta di risarcimento del danno morale da quest'ultima subito

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione del comitato esecutivo 16 dicembre 2008 in quanto contiene una minaccia e un tentativo di intimidazione della ricorrente;
- annullare la decisione del comitato esecutivo 16 dicembre 2008 in quanto non contiene una decisione circa l'esito dell'indagine amministrativa e il seguito che si intende dare alla denuncia presentata dalla ricorrente; in subordine, annullare la decisione del comitato esecutivo 16 dicembre 2008 in quanto contiene una decisione «implicita» di archiviare la denuncia della ricorrente e di non adottare conseguenti provvedimenti, in particolare di non avviare il procedimento disciplinare;
- annullare, se necessario, la decisione 16 aprile 2008, che respinge il ricorso speciale della ricorrente;
- condannare la convenuta a risarcire il danno morale subito dalla ricorrente, valutato in via equitativa in EUR 10 000;
- condannare la Banca centrale europea alle spese.

Ricorso presentato il 24 giugno 2009 — Birkhoff/Commissione

(Causa F-60/09)

(2009/C 205/92)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania) (Rappresentante: C. Inzillo, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento del rigetto della domanda del ricorrente mirante ad ottenere la proroga dell'applicazione dell'articolo 2, comma 5 dell'allegato VII allo Statuto in favore di sua figlia a partire dall'1° gennaio 2009, e la condanna della Commissione a corrispondere le somme dovute a questo titolo a partire dal 1° gennaio 2009.

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare illegittima e, per l'effetto, annullare la decisione dell'Autorità con potere di nomina del 2 aprile 2009, in quanto illegittima e manifestamente infondata in fatto ed in diritto, nonché ogni ulteriore atto e/o decisione antecedente alla medesima, connessa e conseguente, ed in particolare quella del 14 novembre 2008 emessa dal PMO4;